

## ORDINANZA N. 74 DEL 21 DIC. 2021

Autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali in conto terzi da parte di imprese portuali non concessionarie.

### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto 28 Maggio 2021 n. 224 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante la nomina del Presidente dell'AdSPMAS;

VISTO l'art. 16 della citata Legge n. 84/1994, che attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

VISTO il Decreto n. 585/1995, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994;


VISTA l'art. 3 dell'allegato A della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti 57/2018;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 concernente "l'attuazione dell'art. 1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

CONSIDERATO che le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 (concessionarie) della legge n. 84/1994 – fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 16, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 6 della medesima legge (programmi, investimenti, dotazione mezzi, personale, ecc.) – sono di fatto e di diritto titolari del ciclo delle operazioni portuali;

CONSIDERATO che, ai fini della presente ordinanza, si definisce impresa portuale non concessionaria in conto terzi il soggetto che, dotato di un complesso strumentale di uomini e mezzi propri e/o d'altri - di cui comunque assume la direzione e responsabilità e garantisce il risultato - espleta operazioni portuali di carico, scarico e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale per conto di terzi (vettori marittimi, caricatori, ricevitori), e non risulta titolare di una concessione demaniale rilasciata ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/1994, ma espleta segmenti di ciclo operativo per conto delle imprese concessionarie, così come previsto dall'art. 18, comma 7 della Legge n. 84/1994 ss.mm.ii.;

RICHIAMATO quanto disposto dalle Autorità competenti in tema di security e, in particolare, l'ISPS Code adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e recepito attraverso il Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle



navi e degli impianti portuali, come modificato con Decisione 2009/83/CE della Commissione del 23 gennaio 2009 e con Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009;

VISTA l'Ord. APV n. 73/1999, concernente l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi;

VISTA l'Ord. APV n. 347/2011, concernente l'Organizzazione del lavoro portuale nel Porto di Venezia;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 26/11/2021;

VISTO il parere espresso dal Comitato di Gestione riunitosi in data 29/11/2021;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti:

## **ORDINA**

### **Articolo 1 – Requisiti.**

Il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di impresa portuale in conto terzi non concessionaria costituisce il presupposto ed il titolo per poter stipulare contratti di appalto segmenti di ciclo operativo per conto delle imprese terminaliste che ne abbiano presentato motivata istanza all'Autorità di Sistema Portuale (la durata di ciascun contratto di appalto non potrà essere inferiore ai 12 mesi, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata in caso di inadempienze contrattuali).

L'impresa non concessionaria (ex art.16) che intende esercitare operazioni portuali per conto terzi (imbarco, sbarco, e movimentazione in genere delle merci), per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritta presso una C.C.I.A.A (per le imprese appartenenti a Stati esteri è valida iscrizione equipollente, documentata attraverso traduzione asseverata o dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un pubblico ufficiale);
- b) non essere soggetta ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- c) possesso, da parte dei titolari d'impresa nonché dell'eventuale procuratore e, in caso di società, degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, di una idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali attestata dall'aver assolto l'obbligo scolastico e dall'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett a) alla lett. g) del d.lgs. 50/2016;
- d) non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
- e) assenza, per i titolari d'impresa, nonché per l'eventuale procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale, di cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;



- f) possedere idoneo Documento di Sicurezza e Piano di Valutazione dei Rischi redatti ai sensi del D.Lgs 272/1999 e D.lgs. n. 81/2008;
- g) possedere idonea capacità finanziaria attestata dalla presentazione dei bilanci relativi al biennio precedente ovvero per imprese e società costituite nel corso del biennio da apposita dichiarazione bancaria;
- h) non detenere partecipazioni né essere partecipata in/da altre imprese autorizzate a svolgere nel porto di Venezia operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994;
- i) non avere titolari dell'impresa e/o amministratori che ricoprono incarichi sociali in altre imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali nel porto di Venezia ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994;
- j) possedere una capacità finanziaria attestata da un capitale sociale interamente versato non inferiore ad € 150.000,00 (nel caso in cui il partecipante abbia un capitale sociale inferiore a € 150.000, dovrà sottoscrivere l'impegno ad adeguarlo);
- k) non avere posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione concedente l'autorizzazione;
- l) se impresa già autorizzata (ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994 conto terzi non concessionaria) nell'ultimo biennio: non essere stata soggetta, per tutta la durata dell'autorizzazione, a procedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione previste dall'art. 7 del D.M. n. 585/1995;
- m) possedere idonea affidabilità finanziaria comprovata da una lettera di referenze bancaria rilasciata dalla propria Banca di appoggio;
- n) possedere un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001: 2008 e un sistema di gestione della sicurezza certificato UNI EN ISO 45001:2018 (per le imprese che non sono già titolari di autorizzazioni per lo svolgimento di attività portuali, le predette certificazioni dovranno essere conseguite entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione);
- o) garantire la capacità di poter lavorare con operatività H24, su eventuale richiesta delle imprese concessionarie.

## Articolo 2 – Domanda di autorizzazione.

La domanda, in carta resa legale mediante l'apposizione di una marca da bollo secondo i valori vigenti, va presentata entro il 30 gennaio 2022.

Essa deve contenere l'indicazione delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione e va presentata in busta chiusa, recando all'esterno la dicitura "RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA PORTUALE IN CONTO TERZI, NON CONCESSIONARIA, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA Legge 84/94, ALL'INTERNO DEL PORTO DI VENEZIA", nonché l'intestazione del mittente e i suoi riferimenti.

La domanda deve contenere la seguente documentazione, aggiornata a non più di 90 giorni antecedenti la data dell'istanza:



## 1. BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1.1. Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 della presente ordinanza. Essa va corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- 1.2. Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante della società;
- 1.3. documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.lgs n. 81/2008;
- 1.4. documento di sicurezza redatto ai sensi del D.lgs. n. 272/1999;
- 1.5. copia della ricevuta telematica di pagamento rilasciata da My Pay – Pago PA, di importo pari a € 2.584,00, a garanzia degli obblighi assunti dall'impresa, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 585/95 (la cauzione verrà restituita in caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione o sarà trattenuta a titolo di canone annuo di autorizzazione, nel caso di ottenimento della stessa).
- 1.6. bilanci relativi al biennio precedente, o dichiarazione bancaria (per le società costituite nel biennio);
- 1.7 lettera di referenze bancaria ai fini dell'affidabilità finanziaria, rilasciata dalla propria Banca di appoggio;
- 1.8 impegno, sottoscritto dal legale rappresentante, a rispettare, in caso di rilascio del titolo autorizzativo, gli obblighi e gli oneri da questo derivanti, così come indicati all'art. 4 della presente ordinanza.

Ogni documento presentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva della normale certificazione viene prodotto in consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.

## 2. BUSTA B: OFFERTA TECNICA:

2.1 dettagliata **relazione** che illustri la tipologia e le caratteristiche delle attività portuali che l'impresa intende svolgere, lo schema funzionale dell'impresa stessa o dell'unità operativa destinata ad operare nel porto di Venezia e dalla quale risulti l'intenzione da parte di imprese terminaliste di affidamento di attività ai sensi dell'art.18, comma 7 della Legge n. 84/1994. Esso dovrà risultare dalla presentazione di idonea documentazione che attesti quanto sopra. Tale relazione dovrà dimostrare la sussistenza di:

a) capacità tecnica derivante dal possesso di un complesso di beni mobili (macchinari, mezzi meccanici od altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate). L'impresa deve dimostrare che i mezzi e le attrezzature non in proprietà sono a sua esclusiva disposizione con un rapporto contrattuale della durata non inferiore ad 1 (uno) e comunque almeno fino al 31/12/2022 (come previsto dalla vigente normativa, la locazione non potrà riguardare mezzi appartenenti ad altra impresa autorizzata ex art. 16 L. n. 84/94, per i quali non è neppure ammesso il comodato);



b) idonea capacità organizzativa che tenga conto anche delle innovazioni tecnologiche e organizzative tendenti ad una migliore efficienza e qualità dei servizi;

2.2 elenco nominativo, che deve essere limitato all'organico che si intende impiegare in ambito portuale, dei dipendenti (comprensivi dei quadri dirigenziali) suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico;

2.3 elenco dei **mezzi, meccanismi ed attrezzature** dedicati allo svolgimento delle operazioni portuali, idonei all'attività che si intende svolgere (l'elenco dovrà essere suddiviso per tipo di meccanismo/attrezzatura, indicare numero di targa/matricola di telaio, costruttore, anno di prima immatricolazione, grado di disponibilità come proprietà, leasing o locazione, data di acquisto o di inizio del contratto di locazione o leasing con indicazione della durata, estremi della polizza assicurativa nonché stato manutentivo comprovato dalla documentazione prevista dalla normativa in vigore in materia di uso, manutenzione, revisioni e verifiche periodiche obbligatorie, certificazioni ex Direttiva 2006/42/CE, ecc. Per ciascun segmento operativo di interesse si dovranno indicare quali mezzi si intendono usare ed ogni altra informazione utile ad attestare l'idoneità del mezzo rispetto al servizio offerto (lo stesso mezzo può essere indicato per più segmenti operativi).

3. **BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA**, contenente la presentazione dell'indicazione delle tariffe massime, da rendere pubbliche e da adottare nei confronti degli utenti, per i segmenti merceologici nei quali l'impresa intende operare (vedi allegata tabella tariffe - ALLEGATO 1).

### **Articolo 3 – Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni**


Decorso il termine per la presentazione delle offerte di cui all'art. 2, l'Autorità di Sistema Portuale provvederà a nominare una commissione tecnica, che, una volta verificata la regolarità della documentazione presentata (Busta A), procederà ad assegnare i punteggi tecnico-organizzativi desumibili dalle offerte tecniche.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti sulla documentazione presentata.

Si procederà quindi alla valutazione delle offerte economiche e infine alla redazione della graduatoria finale.

Una volta redatta la graduatoria finale, l'aggiudicazione terrà conto del numero massimo di autorizzazioni individuato.

Decorso il termine di cui all'art. 2, primo comma, qualora vi siano ancora posti disponibili per attività di impresa portuale non concessionaria in conto terzi, le imprese che rispettano i requisiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente Ordinanza



verranno autorizzate andando ad occupare i posti disponibili fino al raggiungimento del numero massimo predeterminato.

Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale ed il Comitato di gestione, rilascia con provvedimento motivato l'autorizzazione.

L'eventuale rigetto dell'istanza, debitamente motivato, viene comunicato dall'Autorità di Sistema Portuale all'interessato entro lo stesso termine.

#### **Articolo 4 – Obblighi e oneri derivanti dall'autorizzazione.**

Le società autorizzate a svolgere le attività di impresa portuale non concessionaria per conto terzi, sono tenute a:

- a) versare un canone d'autorizzazione annuo pari a € 2.582,00 (per il primo anno di vigenza dell'autorizzazione, l'Autorità provvederà a trattenere l'importo della cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti dalle imprese autorizzate, di cui al precedente art. 2, come indicato all'art. 6 del D.M. n. 585/95);
- b) stipulare un contratto assicurativo per un importo non inferiore a € 3.500.000,00, che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività autorizzate, così ripartito: € 1.500.000,00 per danni alle persone, € 1.500.000,00 per danni alla merce, € 500.000,00 per danni alle cose ;
- c) stipulare, entro 90 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, fideiussione bancaria e/o assicurativa di 5.164,00 euro a favore dell'AdSP, a copertura dei canoni derivanti dall'autorizzazione stessa;
- d) ottenere la disponibilità di una sede operativa nella provincia di Venezia nel termine di 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena decadimento dal diritto ad ottenere l'autorizzazione;
- e) ottenere per i propri lavoratori le abilitazioni previste dalla normativa sul lavoro portuale, facendo in modo che il personale dipendente dedicato alle attività portuali sia in possesso delle conoscenze ed abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere. In caso contrario, il titolare d'impresa si impegna a prevedere per il proprio personale percorsi di formazione professionale concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto (l'Autorità, in attuazione dei compiti istituzionali ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a della L. n. 84/1994, si riserva la facoltà di effettuare le verifiche di propria competenza).

L'impresa, anche se autorizzata, non potrà comunque operare finché il personale non abbia ottenuto le necessarie abilitazioni all'espletamento delle operazioni per le quali ha ottenuto l'autorizzazione.




- f) dare priorità, nel caso si rendesse necessaria l'assunzione di nuovo personale, a personale in possesso delle necessarie abilitazioni che risultasse in esubero presso altre imprese precedentemente autorizzate;
- g) applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti o contratto equipollente (il cui trattamento minimo non sia inferiore al CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti).
- h) osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre Autorità competenti in materia, fornendo all'Autorità tutte le evidenze in materia di lavoro riferite al proprio personale operativo;
- i) non utilizzare durante lo svolgimento delle operazioni portuali personale diverso dal proprio personale esplicitamente adibito alle attività, fatta salva la possibilità di utilizzare lavoratori portuali temporanei ai sensi della disciplina prevista dall'art. 17 L. n. 84/1994;
- j) comunicare all'Autorità, attraverso il sistema LogIS, ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa, ai lavoratori, ai responsabili ed ai mezzi e attrezzature entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta variazione;
- k) rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;
- l) rispettare il successivo art. 5.

## **Articolo 5 – Controllo sulla regolarità dei lavoratori presenti nei luoghi di lavoro.**

È fatto obbligo alle imprese portuali non concessionarie di richiedere per il proprio personale operante in ambito portuale il rilascio del permesso personale di accesso.

È fatto altresì obbligo alle stesse imprese di comunicare al terminal presso il quale svolgono le operazioni portuali la presenza di tutti i propri lavoratori assegnati a dette operazioni, secondo le procedure stabilite dal terminal stesso. Detto obbligo dovrà essere verificato dal terminal committente/appaltante in ottemperanza a quanto disposto non solo dal D. Lgs n. 272/1999 (indicazione del numero di lavoratori impiegati per ciascuna operazione svolta al fine della compilazione del documento di sicurezza di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo), ma anche, in particolare, al fine di dare adeguata attuazione alle inderogabili prescrizioni contenute nell'ISPS Code adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e recepito attraverso il Regolamento CE n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.



## Articolo 6 – Durata, sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata per il periodo di 2 (due) anni e pertanto ha efficacia fino al 31 dicembre 2023.

Essa rimane valida fino all'emissione delle nuove autorizzazioni, salvo diversa comunicazione dell'Autorità di Sistema Portuale.

Durante l'intera vigenza dell'autorizzazione verrà condotta, con cadenza quadrimestrale, apposita verifica circa l'effettivo mantenimento dei requisiti in capo agli operatori autorizzati, prevedendo la decadenza dal titolo autorizzativo in caso siano venuti a mancare i requisiti medesimi.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dall'Autorità di Sistema Portuale, in ogni tempo senza diritto di alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la Commissione Consultiva Locale, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) i soggetti indicati non risultano più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
- b) il programma operativo predisposto non può essere più realizzato per carenze organizzative ed inefficienza dei servizi;
- c) non sono state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, oppure le disposizioni della presente Ordinanza;
- d) se viene impiegato personale non iscritto ai registri tenuti dall'Autorità, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge n. 84/1994;
- e) vengono applicate tariffe superiori a quelle comunicate all'Autorità.

La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
- b) omesso pagamento del canone fisso annuo;
- c) qualora in sede di verifica quadrimestrale la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate (a tal proposito verrà verificata la consistenza degli elementi che hanno costituito la base di valutazione per la definizione della graduatoria al fine di mantenere il livello quantitativo e qualitativo del servizio);
- d) impiego di personale in attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo in luogo dell'impresa/agenzia prevista all'articolo 17 della Legge n. 84/1994;
- e) inadempienza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento e/o applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche ed inadempienza alle Ordinanze o alle



prescrizioni impartite dalle Autorità competenti per motivi di sicurezza sul lavoro.

La procedura di decadenza potrà essere avviata anche in presenza di reiterate segnalazioni di gravi disservizi da parte dei terminalisti.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità di Sistema Portuale fissa un termine di quindici giorni entro il quale l'interessato ha facoltà di presentare le proprie deduzioni.

A seguito della decadenza subentrerà l'operatore occupante la posizione successiva nella graduatoria.

L'Autorità di Sistema Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle operazioni portuali stesse.

## **Articolo 7 – Disposizioni finali.**

La presente Ordinanza, che integra quanto disposto con le precedenti Ordinanze nn. 73/99 e 347/2011, entra in vigore con effetto immediato.

Venezia,

- ALLEGATO 1: tabella piano tariffario derivante dalla tariffa massima proposta di cui all'art. 2,
- ALLEGATO 2: allegato tecnico esplicativo dei criteri utilizzati per la definizione della graduatoria di cui all'art. 3.


IL PRESIDENTE  
Fulvio Lino Di Blasio



## ALLEGATO 1

**Tabella piano tariffario derivante dalla tariffa massima proposta di cui all'art. 2,  
OFFERTA ECONOMICA dell'Ordinanza n.**

Tabella offerta economica - condizioni di vendita				
settore merceologico	segmento	merceologia	unità misura	tariffa (valore)
Settore merceologico delle rinfuse	a) segmento di bordo (ad es. movimentazione in stiva a mezzo pala meccanica, bobcat, escavatore, ecc. e pulizia della stiva)	cereali	€/tonn.	
		sfarinati	€/tonn.	
		rinfuse minerali	€/tonn.	
		rinfuse siderurgiche	€/tonn.	
	b) segmento di sottobordo (ad es. pala meccanica, escavatore, tramoggia, ecc.)	cereali	€/tonn.	
		sfarinati	€/tonn.	
		rinfuse minerali	€/tonn.	
		rinfuse siderurgiche	€/tonn.	
	c) segmento di piazzale (ad es. movimentazione a piazzale/magazzino finalizzata alla riconsegna della merce)	cereali	€/tonn.	
sfarinati		€/tonn.		
rinfuse minerali		€/tonn.		
rinfuse siderurgiche		€/tonn.		
Settore merceologico general/project cargo	a) segmento di bordo (ad es. movimentazione in stiva a mezzo fork-lift ed il tiraggio)	general/project cargo	€/tonn.	
	b) segmento di sottobordo (ad es. movimentazione in banchina a mezzo fork-lift, il facchinaggio e l'attività di camion spola ad eccezione dell'attività rivolta esclusivamente ai colli eccezionali in ambito portuale)	general/project cargo	€/tonn.	
	c) segmento di piazzale (ad es. movimentazione a piazzale/magazzino finalizzata alla riconsegna della merce)	general/project cargo	€/tonn.	
Settore merceologico della siderurgia in colli e marmo	a) segmento di bordo (ad es. movimentazione in stiva a mezzo fork-lift ed il tiraggio)	siderurgia in colli	€/tonn.	
		marmo	€/tonn.	
	b) segmento di sottobordo (ad es. movimentazione in banchina a mezzo fork-lift, il facchinaggio e l'attività di camion spola)	siderurgia in colli	€/tonn.	
		marmo	€/tonn.	
	c) segmento di piazzale (ad es. movimentazione a piazzale/magazzino finalizzata alla riconsegna della merce)	siderurgia in colli	€/tonn.	
		marmo	€/tonn.	
Settore merceologico dei contenitori	a) segmento di sottobordo (ad es. attività di camion spola)	contenitore	€/teu	
	b) segmento di piazzale (ad es. movimentazione orizzontale mediante reachstacker, frontloader o fork-lift finalizzata alla riconsegna della merce)	contenitore	€/teu	
Settore merceologico dei ro-ro	a) segmento di bordo/sottobordo (ad es. attività camion spola a mezzo tugmaster e mafi)	semirimorchio	€/pezzo	
	b) segmento di piazzale (ad es. movimentazione orizzontale mediante motrici, ralle o mafi finalizzata alla riconsegna della merce)	semirimorchio	€/pezzo	



## ALLEGATO 2

### Allegato tecnico di cui all'art. 2, "OFFERTA TECNICA" dell'Ordinanza n.

n°	criteri di valutazione	Punti max	sub-criteri di valutazione			Punti D max	Punti Q max
1	capacità tecnica	85	1.1	organico			40
			1.2	meccanismi e attrezzature	numerosità e età dei mezzi		30
					mezzi green		5
			1.3	esperienza portuale	tonnellate ultimi 3 anni	3	
fatturato ultimi 3 anni	2						
1.4	esistenza di contratti con i terminalisti		5				
2	piano tariffario	15				15	
TOTALE		100			10	90	

#### **1. Criterio valutativo relativo alla capacità tecnica.**

**1.1 Criterio valutativo relativo alla disponibilità in termini di personale dipendente e sue qualifiche professionali:** viene considerato il solo personale dipendente operativo dedicato alle attività portuali (con esclusione, quindi, del personale amministrativo – seppur necessario al fine della valutazione organizzativa – e dei consulenti). Per ciascun dipendente viene assegnato un punto, cui va aggiunto un incremento sulla base del maggior livello di specializzazione posseduto (+0,2 per il personale con mansione di autista, +0,3 per il personale con la mansione di stivatore o caponave, nessun incremento per il personale con altre mansioni). In caso di lavoratori polifunzionali, ai fini dell'incremento sopra descritto verrà considerata la sola specializzazione più elevata. Al soggetto istante che consegue il punteggio più elevato viene assegnato un coefficiente pari ad 1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (40) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "personale dipendente".

**1.2 Criterio valutativo relativo alla disponibilità di meccanismi ed attrezzature strettamente destinate allo svolgimento delle operazioni portuali:** vengono considerati i soli meccanismi idonei necessari alle operazioni previste nel piano di attività e per le quali è stata indicata la tariffa; vengono quindi esclusi tutti gli altri meccanismi non necessari

I punteggi vengono assegnati secondo due criteri:

- 1) Numerosità ed età dei mezzi.

Viene definito un rapporto massimo di tre meccanismi per singolo dipendente operativo. Qualora la proporzione mezzi/personale ecceda il rapporto massimo di 3:1, dalla formula verranno esclusi tanti meccanismi quanti ne servono per ristabilire detto rapporto massimo (l'esclusione inizierà a partire dai meccanismi con età più elevata).



A ciascuno dei mezzi meccanici rimasti viene applicato un coefficiente correttivo basato sull'età dei medesimi (coefficiente 1 per i meccanismi fino a 3 anni di età, coefficiente 0,7 per meccanismi con età compresa tra i 3 anni ed un giorno ed i 7 anni, coefficiente 0,4 per meccanismi di età compresa tra i 7 anni ed un giorno ed i 10 anni, coefficiente 0 per i meccanismi con età superiore ai 10 anni rispetto alla data del termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui all'art.2).

La somma dei punteggi così ottenuti determina una prima graduatoria parziale: al soggetto istante che consegue il punteggio più elevato viene assegnato coefficiente 1, mentre agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (30) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "meccanismi".

2) Presenza di mezzi ad alimentazione elettrica e/o a idrogeno.

A ciascun mezzo ad alimentazione alternativa presente nel parco mezzi dell'istante viene assegnato il coefficiente 1.

La somma dei punteggi così ottenuti determina una prima graduatoria parziale: al soggetto istante che consegue il punteggio più elevato viene assegnato coefficiente 1, mentre agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (5) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "meccanismi".

1.3 Programma operativo: vanno presentati eventuali accordi stipulati e sottoscritti con i terminalisti, dai quali risulti la volontà da parte degli stessi di affidare all'istante una parte del ciclo operativo (ai sensi dell'art.18 comma 7 della legge 84/94). Al soggetto istante che presenta il numero di accordi più elevato viene assegnato un coefficiente pari ad 1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il numero di accordi presentati ed il numero di accordi più alto (con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI T MAX" (5) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "programma operativo".

1.4 Criterio valutativo relativo alle pregresse esperienze professionali nel settore portuale:

1) AdSP reperirà dai terminalisti i dati relativi alle tonnellate movimentate da ciascun istante in qualità di impresa conto terzi non concessionaria nell'ultimo triennio Al valore più alto in termini di tonnellate movimentate viene assegnato un coefficiente pari ad 1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (quindi con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (3) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "esperienza portuale/tonnellate".

2) Gli istanti dovranno produrre una dichiarazione relativa al fatturato afferente all'attività di impresa portuale non concessionaria degli ultimi 3 anni (autocertificazione-dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).



Al valore più alto in termini di fatturato viene assegnato un coefficiente pari ad 1, agli altri viene assegnato un coefficiente pari alla proporzione diretta tra il proprio punteggio parziale ed il punteggio più alto (quindi con valori compresi tra 0 e 1). Il prodotto tra il coefficiente così ottenuto da ciascun istante ed il punteggio base riportato nella colonna "PUNTI MAX" (2) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "esperienza portuale/fatturato".

AdSP reperirà dai terminalisti i dati relativi ad eventuali penali applicate per l'inosservanza dei termini contrattuali. Per ogni penale applicata nell'ultimo triennio verranno decurtati 0,2 punti fino a un massimo di 2.

## **2 Criterio valutativo relativo al piano tariffario:**

Vengono considerate le sole tariffe valorizzate per ciascun segmento operativo di interesse, previsto dal piano delle attività presentato in allegato all'istanza. Qualora più soggetti istanti siano interessati al medesimo segmento di ciclo operativo si procede al confronto tra le tariffe dichiarate: alla tariffa più bassa viene assegnato coefficiente 100, le altre ricevono un coefficiente ridotto della percentuale corrispondente all'aumento rispetto alla tariffa più bassa (ad es.  $100-15\%=85$ ; dove 15% è l'aumento rispetto alla tariffa più bassa). Viene attribuito coefficiente 0 qualora la tariffa sia uguale o superiore al doppio della tariffa più bassa (non sono previsti coefficienti di valore negativo).

Qualora un segmento di ciclo sia valorizzato da un solo istante verrà assegnato un coefficiente 90 e ciò nel rispetto delle indicazioni normative tendenti a garantire la più ampia concorrenza.

La media aritmetica dei coefficienti (somma delle tariffe valorizzate/numero delle tariffe valorizzate) totalizzati da ciascun soggetto istante viene divisa per 100, ottenendo un peso "P" il cui valore è compreso tra 0 e 1. Il prodotto tra il peso così ottenuto ed il punteggio base riportato nella colonna a fianco (15) determina la valutazione parziale relativa alla sezione "piano tariffario".

La graduatoria finale viene redatta sulla base della somma aritmetica dei cinque punteggi parziali (valutazioni parziali) ottenuti nelle rispettive sezioni "personale dipendente", "meccanismi", "programma operativo", "esperienza" e "piano tariffario", ordinata dal punteggio finale più elevato al punteggio finale più basso.